

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 303/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 182/CGF – RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Greco Avv. Maurizio – Presidente ff.; Cherubini Dr. Giorgio. Schillaci Avv. Federico – Componenti;  
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE IANNINI SALVATORE SEGUITO GARA CALANGIANUS/ISOLA LIRI DEL 13.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.2008)

Visto il preannuncio di reclamo inoltrato dall’ F.B.C. Calangianus1905 il 16.4.2008 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale resa pubblica il 14.4.2008 con Com. Uff. n. 114;

visto altresì il tempestivo invio degli atti Ufficiali da parte della Segreteria di questa Corte avvenuto, mezzo fax, il 17.4.2008 e la contestuale avvenuta ricezione degli stessi da parte della società reclamante;

considerato altresì, che il sodalizio sardo non inviava motivato gravame nei termini di rito così come disposto dall’ art. 38, comma 2 C.G.S..

Ritenuto che siffatto comportamento evidenzi il venir meno in capo all’ F.B.C. Calangianus 1905 del suo interesse a coltivare l’attivazione dello strumento processuale

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus 1905 di Calangianus e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LISI FRANCESCO SEGUITO GARA MOROLO/CASTELSARDO DEL 20.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com.Uff. n. 116 del 23.4.2008, irrogava a carico del calciatore Lisi Francesco la sanzione della squalifica per 8 gare effettive per aver spintonato il Direttore di gara.

La predetta sanzione veniva determinata, come si legge nel provvedimento impugnato, “per avere spintonato con il petto il Direttore di gara colpendolo alla schiena. L’arbitro preso alla

sprovvista, per il colpo ricevuto, accusava una forte e persistente emicrania che perdurava per tutta la serata”.

Preso atto che nel reclamo si afferma che l’urto tra il Lisi e il Direttore di gara era avvenuto del tutto fortuitamente in quanto il calciatore, nel corso della gara, si era girato velocemente senza avvedersi che il Direttore di gara era dietro di lui.

Considerato che le affermazioni in fatto della reclamante appaiono in contrasto con quanto esposto dal Direttore di gara che nel suo referto precisa : “ il Lisi *mi colpiva* violentemente alla schiena con il petto” , con tale espressione chiarendo che l’azione del calciatore era stata volontaria e non fortuita.

Ritenuto in definitiva che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del giudice sportivo

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELL’ A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA 10 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARZOCHELLA MARCO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)**

All’11° del secondo tempo della gara Sandonà/Sambonifacese, il direttore di gara, procedeva all’espulsione del calciatore - n. 18 Marzocchella Marco - del Sandonà che dopo una decisione presa dallo stesso direttore di gara nel gridare in segno di protesta offensiva lo colpiva più volte con tre dita sul torace con forza e, come si legge nel referto arbitrale, senza procurare alcun dolore o conseguenza fisica.

Il Giudice sportivo squalificava per dieci gare il calciatore.

Ha preannunciato reclamo con fax del 7.5.2008 la società Sandonà, chiedendo copia degli atti.

Con missiva fax del 13.5.2008, la società ha proposto i motivi, evidenziando l’eccessivo rigorismo della sanzione a fronte di un comportamento non così grave, instando per la riduzione della squalifica.

Precisa la parte ricorrente che non si rileva nel comportamento del giocatore alcuna intenzionalità violenta, ma una puntualizzazione del disappunto per le decisioni prese dal direttore di gara.

Viene poi evidenziato che il giocatore in sostanza il contatto è stato di lievissima entità contenuto in una esuberante gestualità, tant’è vero che l’arbitro non riportava alcun dolore ne alcuna conseguenza fisica.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia fondata.

E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro, contatto ammesso anche in sede di reclamo.

Dall’esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contratto è stato reiterato “colpiva più volte con tre dita”.

Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il contatto con l’arbitro è stato cercato dal giocatore, anche se nella veemenza delle modalità della protesta.

A questo proposito premesso che ogni manifestazione nei confronti dell’arbitro deve essere connotata da quei canoni di educazione e rispetto che devono improntare i rapporti fra i partecipanti alla competizione, non può non rilevarsi come le circostanze attenuanti proprie della previsione normativa - secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità – debbano in ogni caso essere compiutamente valutate.

Appare, infatti, che il principio (cfr. art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S.) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 5 giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione ed in base al combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostanze attenuanti possano influire anche sulla sanzione minima della squalifica.

In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita.

Il calciatore si è avvicinato all'arbitro e "lo colpiva più volte con tre dita" mentre protestava, dovendosi inquadrare il fatto in una esuberanza della protesta, con un crescendo che travalica la mera reazione verbale, ma che non integra quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente come del resto dimostra le modalità dei colpi.

La fattispecie concreta, consequenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le ditate non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell'azione dell'arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto.

Pertanto, in applicazione dell'art. 19 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, si ritiene equo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornate rispetto alle 10 (dieci) comminate dal Giudice Sportivo, poiché deve farsi applicazione della attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta che si ritiene assolutamente prevalente proprio per la tenuità della consumata violenza.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C. Sandonà 1922 S.r.l. di San Donà di Piave (Venezia), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta [al calciatore Marzocchella Marco in](#) 5 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL' U.S. NOVESE SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE NODARI ALEX SEGUITO GARA SESTRESE/NOVESE DEL 27.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

Nel corso della gara Sestrese/Novese del 27.4.2008 veniva espulso dall'arbitro, il calciatore della società Novese Alex Nodari; il quale a gioco fermo metteva una mano in faccia ad un avversario facendolo cadere in terra.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 121 del 30.4.2008) squalificava per 3 giornate il Nodari.

Avverso detta sanzione proponeva reclamo il 5.5.2008 la Novese dolendosi della sanzione inflitta al proprio calciatore.

Veniva evidenziato nel ricorso della società come i fatti andavano inquadrati in una diversa dinamica non connotata da alcuna violenza e si precisava, infatti, che a seguito di una precedente spinta di un avversario, in realtà, vi era stato solo un contatto petto contro petto; e consequenzialmente veniva chiesta la riduzione delle giornate di squalifica.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dagli atti dell'arbitro Ufficiale di gara, minimamente scalfiti dalle circostanze evidenziate nel ricorso, che il calciatore Nodari ha colpito un avversario con una manata al volto.

Il gesto è puntualmente evidenziato nel referto arbitrale che inquadra precisamente i fatti, tant'è che viene specificato come l'avversario colpito dal Nodari si rialzava prontamente senza riportare alcun danno.

Consequenzialmente non rileva la ricostruzione di parte non in grado di intaccare minimamente il resoconto arbitrale puntualmente trasfuso nella decisione del Giudice Sportivo oggi impugnata.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Novese SSD S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL SIG. ANTONIO ALTAMURA (ALLENATORE U.S. BITONTO 1921), AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.06.2008 SEGUITO GARA**

**S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

Il signor Altamura Antonio, allenatore della U.S. Bitonto, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva squalificato sino al 30.6.2008, come da motivazione contenuta e pubblicata nel Com. Uff. n. 121 del 30.4.2008.

Il reclamante rappresentava, attraverso i motivi di doglianza, che le azioni contestate, commesse ai danni del Commissario di campo, erano conseguenza dalla grave aggressione subita da parte dei calciatori e tesserati della squadra locale e evidenziava, inoltre, che sua intenzione era manifestare il proprio disappunto nei confronti degli uomini della Forza dell'ordine e non verso il Commissario di campo che, non qualificandosi come tale, era stato scambiato per un agente della P.S..

Infine l'Altamura, nel giudicare eccessiva la sanzione, ne chiedeva la riduzione a due sole gare, previa derubricazione da art. 19 comma 4 lettera d) ad art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

Le deduzioni difensive dall'Altamura sono prive di qualsiasi pregio.

Infatti gli episodi contestati allo stesso, consistiti nello spintonare con forza il Commissario di campo, rivolgendogli espressioni offensive ed intimidatorie, risultano provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata.

Pertanto la condotta contestata integra una evidente ipotesi di violenza ed è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Antonio Altamura e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL' U.S. BITONTO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

La U.S. Bitonto impugnava la decisione del Giudice Sportivo che sanzionava con cinque giornate di squalifica il calciatore Manzo Vincenzo come da delibera motivata nel Com. Uff. n. 121 del 30.4.2008.

La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, assumeva, sostanzialmente, che il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, il quale si è limitato unicamente a difendersi dall'aggressione subita dai calciatori della squadra locale, non possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. e per tali motivi, chiedeva la riduzione della squalifica.

Sebbene, dall'esame degli atti, risulti, in maniera incontrovertibile, la partecipazione del Manzo ai fatti contestati, è pur vero che il capo di incolpazione non descrive in maniera analitica le condotte delle quali si sarebbe reso effettivamente autore. Pertanto, se da un lato il Manzo avrebbe reagito ad una aggressione ingiusta, dall'altro risulta che allo stesso sia stata applicata la sanzione in assenza della specificazione e quantificazione delle azioni in maniera tale da poter determinare, nel caso di specie, la riduzione della stessa nella misura di tre giornate.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Bitonto 1921 di Bitonto (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta [al calciatore Manzo Vincenzo](#) a 3 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Avv. Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 17 Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete